

CAPITOLATO D'ONERI

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RICHIESTA PARERI E AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DENOMINATI, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE COMPRENSORIALE DI NARNI- AMELIA.

CUP: F45F17000040008 - CIG 731291585C

Articolo 1. Finalità

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per lo svolgimento del servizio in epigrafe, unitamente all’Offerta (come definita ai sensi del successivo articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come definita ai sensi del successivo articolo 2) nonché dei documenti che l’Appaltatore (come definito ai sensi del successivo articolo 2) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 2. Definizioni

Nell’ambito del presente Capitolato d’Oneri s’intende per:

- *Appalto*: l’appalto dei servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;
- *Appaltatore*: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’Appalto;
- *Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici*: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145 e ss.mm.ii.;
- *Codice dei Contratti*: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- *Codice Privacy*: D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.;
- *Intervento*: l’intervento in epigrafe;
- *Offerta*: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di indagine esplorativa prodromica all’affidamento diretto, sulla base del quale la Stazione Appaltante ha affidato l’Appalto;
- *Servizi*: servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;
- *Stazione Appaltante*: Regione Umbria – Azienda USL Umbria2;
- *Progetto*: progetto esecutivo dell’Intervento, comprensivo dei relativi allegati;
- *RUP*: Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’articolo 31 del Codice dei Contratti;
- *Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- *Contratto*: contratto relativo allo svolgimento dei servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri.

Articolo 3. Oggetto dell'appalto

3.1 L'Appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio, per l'importo complessivo determinato nell'Offerta, del servizio di **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RICHIESTA PARERI E AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DENOMINATI, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE COMPRENSORIALE DI NARNI-AMELIA**, come meglio specificato nei documenti progettuali componenti il progetto definitivo.

3.2 I Servizi oggetto dell'Appalto dovranno essere svolti secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute nel Progetto definitivo e nei relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, accessibile tramite l'indirizzo web <http://uslumbria2.it>.

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

3.3 Il servizio di progettazione affidato ha ad oggetto la redazione del progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23, comma 3, e 216, comma 4, del Codice dei Contratti e la revisione con contestuale riallineamento dei documenti tecnici costituenti il progetto definitivo posto a base di gara.

3.4 Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione qualora necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

3.5 Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti ai sensi degli articoli da 33 a 43 del D.P.R.n207/2010, salvo diversa motivata determinazione del RUP, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R.n.207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a. relazione generale;

- b. relazioni specialistiche;
- c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e del miglioramento ambientale;
- d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs.n.81/08 e quadro di incidenza della manodopera;
- g. computo metrico estimativo e quadro economico;
- h. cronoprogramma;
- i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- k. piano particolare di esproprio.

Si precisa, inoltre, che, relativamente all'elenco sopra riportato, sono da ritenersi necessarie le sole parti pertinenti e applicabili all'intervento.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'articolo 91 del D.Lgs.n.81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI:

3.5 Il servizio affidato ha ad oggetto inoltre anche i compiti di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, i cui contenuti minimi sono disciplinati dall'articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti.

3.6 Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice dei Contratti;
- d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

3.7 Il direttore dei lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

3.8 Il direttore dei lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

3.9 L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il direttore dei lavori fornisca al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

3.10 Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla Stazione appaltante nel capitolato speciale d'appalto. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del direttore dei lavori, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance.

3.11 Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi ;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;

- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

3.12 Il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza nei casi indicati all'articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolo speciale d'appalto lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

3.13 Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accettare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori alla nuova impresa affidataria, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3.14 Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

3.15 Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

3.16 Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, ove nominati, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

3.17 Il direttore dei lavori:

- a) a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice dei Contratti;
- b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (articolo 31, comma 12, del Codice dei Contratti);
- c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

3.18 Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti;
- e) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.

3.19 In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'impresa affidataria, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del Codice dei Contratti.

3.20 Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti;

- b) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- c) verifica che l'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti;
- d) determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti e di cui al paragrafo 7.3.1.6 delle linee guida ANAC "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto";
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte al par. 7.5 delle linee guida ANAC "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto";
- f) redige processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- g) dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del Codice dei Contratti e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

3.21 Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice dei Contratti, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato articolo 106 del Codice dei Contratti. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

3.22 Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice dei Contratti. Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni.

3.23 In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

3.24 Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

3.25 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207 del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

3.26 Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

3.27 Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

3.28 Il direttore dei lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il direttore dei lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le

valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei Contratti. Nei casi di cui all'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

3.29 Nei casi di cui all'articolo 107 del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto articolo 107. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'articolo 107 del Codice dei Contratti.

3.30 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3.31 Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto dei lavori;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3.32 Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolo speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale

risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

3.33 Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lettera b) del Codice dei Contratti.

3.34 Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

3.35 Il sede di collaudo, il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

3.36 Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

3.37 Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e ss.mm.ii., nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'impresa affidataria e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno: l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati; l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interassi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi; gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del direttore dei lavori; le relazioni indirizzate al RUP; i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne

l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

- c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il direttore dei lavori propone al RUP in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il direttore dei lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'aconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, provvede alla liquidazione secondo quanto stabilito sul contratto; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
- e) il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria. All'atto della firma l'impresa affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei Contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 d del Codice dei Contratti. Se l'impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'impresa affidataria il conto

finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

- 1) i verbali di consegna dei lavori;
- 2) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- 3) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- 4) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- 5) gli ordini di servizio impartiti
- 6) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- 7) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- 8) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- 9) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 10) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti;
- 11) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- 12) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

3.38 La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente Capitolato d'oneri e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nel periodo strettamente necessario all'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

3.39 Il professionista incaricato in linea generale curerà tutti gli adempimenti propri del direttore dei lavori previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto e in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

3.40 Nelle sue funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il professionista, inoltre, svolgerà in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs.n81/2008, i seguenti compiti:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Codice dei Contratti ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del Codice dei Contratti e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del Codice dei Contratti, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

3.41 Il professionista incaricato in linea generale curerà tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4. Corrispettivo. Modalità di pagamento

4.1 Il corrispettivo è determinato in base all'Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato dei servizi pari ad € 2.741.479,16, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, comma 8, e 216, comma 6, del Codice dei Contratti, come da parcella allegata alla documentazione di gara. Ciò premesso, il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:

- il 20% del corrispettivo contrattuale previsto per la progettazione esecutiva, a seguito dell'approvazione da parte del RUP degli elaborati progettuali, conseguente all'ottenimento delle autorizzazioni degli enti competenti richieste a norma di legge, previo avvenuto rimborso, da parte dell'Appaltatore, delle spese di pubblicazione;
- l'80% del corrispettivo contrattuale previsto per la progettazione esecutiva a seguito dell'esito positivo della verifica e della validazione degli elaborati progettuali;
- il pagamento del corrispettivo delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, in misura dell'80% di quanto dovuto, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

4.2 Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

4.3 Il corrispettivo dell'Appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

4.4 Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d'Oneri, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

4.5 Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che l'Appaltatore assume della Legge 13 agosto 2010, n.136, si rinvia all'Offerta.

Articolo 5. Termine per l'esecuzione dei Servizi. Penali

5.1 La durata complessiva della redazione della progettazione esecutiva è determinata in base all'Offerta Temporale presentata dall'Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato della stessa per le attività di progettazione pari a 120 giorni naturali e consecutivi. I termini per l'espletamento delle prestazioni relative alla direzione lavori sono pari ai termini di esecuzione dei lavori definiti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e si concluderanno alla presentazione ed accettazione da parte del RUP dello Stato finale e del Collaudo Tecnico Amministrativo.

5.2 Il suddetto termine sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

5.3 Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, prevedere, nell'incarico da conferirsi al progettista, allo scopo di:

- i. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- ii. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- iii. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- iv. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
- v. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un continuo confronto con il professionista;

l'obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l'incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna finale.

5.4 Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i

soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione di che trattasi. In particolare si definiscono le seguenti scadenze:

- **entro il termine definito dall’Offerta Temporale presentata dall’Appaltatore in sede di gara e decorrente dalla sottoscrizione del contratto**, il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali come da elenco elaborati, riportato in questo documento al paragrafo 3.3 ed eventualmente integrato su disposizione del RUP, al fine della presentazione agli enti competenti per l’ottenimento delle approvazioni necessarie e/o delle eventuali prescrizioni.
La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).
- **entro 15 giorni** naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto incaricato della progettazione dell’ottenimento delle approvazioni richieste e delle prescrizioni ad esse allegate, lo stesso dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).
- fermo restando l’obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attività di verifica della progettazione, anche nel corso delle attività progettuali (verifica in progress), **entro 10 giorni** naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP la sola documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).
- **entro 5 giorni** naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica finale, il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che:
 - i. gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;
 - ii. gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub i.

5.5 Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all’ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti della Stazione Appaltante, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l’avvio delle procedure

di emissione del Collaudo Tecnico-Amministrativo. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività. I termini previsti per la fase di Direzione lavori e contabilità comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo

5.6 Per quanto concerne l'attività di direzione lavori, il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al successivo paragrafo 5.9, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato al comma precedente.

5.7 La sospensione del termine non opera se la sospensione dei servizi dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili all'Appaltatore o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione delle attività in capo all'esecutore dell'Intervento.

5.8 Troverà applicazione, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla norma di cui all'articolo 107 del Codice dei Contratti.

5.9 In tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento, accertato dal RUP o Direttore di esecuzione del contratto rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto, la Stazione Appaltante applicherà una penale giornaliera pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

5.10 Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini per le consegne, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata la penale nella misura massima dell' 1‰ (uno per mille) e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

5.11 Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell'addebito mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incipienza, sui pagamenti successivi. Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ferma rimanendo la facoltà per la Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.

5.12 L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle

omissioni, interessi e more o altri oneri che la Stazione Appaltante debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato

Articolo 6. Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore

6.1 L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte.

6.2 La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza, che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

6.3 L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

6.4 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.

6.5 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

6.6 L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.

6.7 L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.

Articolo 7. Subappalto

Non è ammesso il subappalto in conformità della disposizione della norma dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Articolo 8. Polizza assicurativa e garanzia definitiva

8.1 L'Appaltatore è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del Contratto per effetto dell'accettazione dell'Offerta, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale (Articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n.27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'articolo 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

8.2 La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

8.3 La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10 per cento (10%) dell'importo dei lavori di realizzazione dell'Intervento.

8.4 La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8.5 La mancata presentazione della Polizza exonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

8.6 L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

8.7 Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria relativa al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

8.8 La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

8.9 Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva relativa al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

8.10 La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei Contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

8.11 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

8.12 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8.13 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8.14 La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

8.15 Ai sensi dell'articolo 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8.16 La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

8.17 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8.18 Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti: del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

8.19. Le riduzioni sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al precedente punto, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutti i concorrenti raggruppati o consorziati;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da concorrenti in raggruppamento per i quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra i concorrenti che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

8.20. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 93 e 103 del Codice dei Contratti.

Articolo 9. Cessione del contratto e cessione dei crediti

9.1 E' vietata, ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.2 E' consentita la possibilità di cedere i crediti derivanti dal contratto nei limiti previsti dall'articolo 106, comma 13, del Codice dei Contratti.

9.3 La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il Contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subìto.

Articolo 10. Recesso

10.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal Contratto in ogni momento, dandone preavviso, non inferiore a venti giorni, all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

10.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta.

Articolo 11. Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità

11.1 Costituiscono causa di risoluzione del Contratto, oltre che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti, per il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n.159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- b) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

11.2. Oltre ai casi di cui all'articolo 11.1, costituiscono altresì causa di risoluzione del *Contratto*, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, i seguenti casi:

- a) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risultati accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle attività;

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti i seguenti casi:

- a) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n.81 del 2008;
- f) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- g) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.

La Stazione appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 114 del 2014.

11.3 Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all' Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle attività.

11.4. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, secondo le modalità sancite dall'art. 110 del Codice dei Contratti.

11.5 Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Articolo 12.Riservatezza e proprietà dei documenti

12.1 L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

12.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori

12.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

12.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

12.5 L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.



12.6 L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.